



ISTITUTO COMPRENSIVO "Vannini - Lazzaretti"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO
Telefax: 0564/955633 – gric81100g@istruzione.it – gric81100g@pec.istruzione.it
Via di Montagna, 1/A – 58033 CASTEL DEL PIANO (Grosseto) - C. F. 80008580534

BUONE PRATICHE DI TUTELA DELLA PRIVACY – SCUOLA

PREMESSA

Sempre più frequentemente la tutela della privacy dei cittadini coinvolti nelle attività degli istituti scolastici è all'attenzione degli operatori del settore.

Si riportano di seguito alcune misure e comportamenti da adottare per evitare contestazioni:

ACCESSO AI VALORI DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA CORRISPOSTA AL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DEI SINDACATI

Come indicato nella nota del Garante della Privacy [n. 49472 del 28 dicembre 2020](#) i sindacati non possono conoscere i nominativi dei dipendenti delle scuole che ricevono una retribuzione accessoria e i relativi importi liquidati con il fondo d'istituto.

La finalità di dare evidenza alle organizzazioni sindacali della remunerazione dei progetti finanziati con il fondo d'istituto può essere, infatti, perseguita rendendo disponibile alle parti sindacali, solamente informazioni aggregate, come ad esempio, l'ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito per fasce o qualifiche, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio; si allega [fac-simile di comunicazione](#) da utilizzare per rispondere alle richieste dei sindacati.

Sulle comunicazioni al personale dipendente invece, specie se contengono categorie particolari di dati, devono essere utilizzate per tutte le modalità di comunicazione, anche quelle elettroniche, forme individualizzate nei confronti di quest'ultimo: si deve usare l'indirizzo e-mail individuale (non account condivisi) e solo per il tramite di personale autorizzato.

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI RIPORTANTI DATI SENSIBILI E PARTICOLARI

In materia di trasmissione di documenti, specie quelli riportanti dati sensibili e particolari, ad altri uffici scolastici, anche territoriali, si devono usare alcune cautele. In particolare, se devono essere trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa in ragione delle rispettive competenze, i documenti devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione, senza allegare, se non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all'interno del testo. Inoltre, devono essere selezionate e impiegate modalità di trasmissione della documentazione tali da garantire la ricezione e il relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative competenti e del solo personale autorizzato.

Privilegiare inoltre l'utilizzo del protocollo riservato sui documenti e la Pec per la trasmissione se avviene per mail.

PUBBLICAZIONE ESITI DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI

Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalle norme di settore e dal Ministero dell'Istruzione. Nel pubblicare gli esiti degli scrutini e degli esami nei cosiddetti "tabelloni", non vanno inseriti dati relativi alla salute e neppure dati non pertinenti.

Il riferimento alle prove differenziate, sostenute dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente. In materia, il MIUR con [nota 9168 del 09 giugno 2020](#) e il Garante della privacy con [Nota 9424103 dell' 11 giugno 2020](#) hanno fornito ulteriori ragguagli sulla pubblicazione on line, chiarendo che a differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini, la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non coerente con la normativa sulla privacy.

Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere da chiunque, anche estraneo all'ambito scolastico, e per qualsiasi fine registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.

La necessaria pubblicità agli esiti scolastici, secondo il Garante, può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull'albo on line, ma utilizzando il registro elettronico o altre modalità che assicurino l'accesso selezionato ai dati.

NOTE SU STATO SALUTE DEGLI STUDENTI NEL REGISTRO ELETTRONICO

Nel registro elettronico non vanno inserite note contenenti un riferimento allo stato di salute dei singoli studenti, anche se non c'è indicazione di patologie specifiche, considerata la visibilità a tutte le famiglie degli alunni della classe.

FORNITORI SERVIZI IN CLOUD

I fornitori di servizi informatici in cloud e del registro elettronico operano per conto e nell'interesse della scuola e, pertanto, devono essere designati quali responsabili esterni del trattamento (articolo 28 Regolamento Ue 2016/679).

14/05/2023